



Il Sindaco premette:

la legge provinciale n. 7 del 6 luglio 2022 "Riforma delle comunità: modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e della legge provinciale per il governo del territorio 2015. Modificazioni della legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022" è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige n. 26 - numero straordinario n. 02 del 6 luglio 2022 ed entrerà pertanto in vigore il giorno 21 luglio 2022.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 13 della predetta legge che detta le disposizioni transitorie si dispone che: "Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, il sindaco del comune con la maggiore consistenza demografica del territorio della comunità convoca i sindaci dei comuni appartenenti al territorio della comunità per l'elezione del presidente; fino alla nomina del presidente resta in carica per l'ordinaria amministrazione il commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 5 della legge provinciale n. 6 del 2020." Tale norma è pertanto dettata per la prima applicazione della legge ed in particolare per la nomina del primo presidente dopo la riforma in oggetto.

I nuovi organi della comunità ai sensi dell'art. 4 della legge sono:

- a) il consiglio dei sindaci;
- b) il presidente;
- c) l'assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo.

Nuove disposizioni sono dettate anche per l'Assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo la quale svolge le funzioni di pianificazione urbanistica e di programmazione economica assegnate alla comunità dalla normativa vigente.

L'art. 17 bis 1 della LP 3/2006 come modificato dalla novella stabilisce infatti che l'assemblea, presieduta dal presidente della comunità, è composta da due componenti per ogni comune con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e da tre componenti per ogni comune con popolazione uguale o superiore a 3.000 abitanti compreso nel territorio della comunità. I componenti sono il sindaco e un consigliere scelto dalle minoranze. Per i comuni rappresentati da tre componenti, il terzo è nominato dal consiglio comunale tra i consiglieri di genere diverso da quello del sindaco al fine di garantire la rappresentanza di genere.

Se il Comune non ha una minoranza consiliare il consiglio comunale nomina il secondo componente dell'assemblea tra i consiglieri comunali.

Pertanto nel caso del Comune di Canal San Bovo facente parte della Comunità di Primiero spettano numero due rappresentanti, il Sindaco, di diritto e un consigliere comunale che sarà necessariamente di maggioranza in quanto non è presente la minoranza consiliare.

Quindi il Sindaco rende noto che si sono proposti per la nomina i consiglieri, Stefani Giuseppe e Cecco Claudio ;

Si procede alla votazione viene effettuata con scheda segreta :  
risultato verificato dagli scrutatori:

presenti 12

votanti 12

hanno ottenuto voti: Cecco Claudio n.11 ; Stefani Giuseppe n. 1;

schede bianche 0

schede nulle 0

VISTE le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dagli artt. 74,76,77,79 e 82 del sopra citato Codice e rilevato che il consigliere nominato non rientra in tali cause;

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

Visto il codice degli enti locali C.E.L. della Regione T.A.A. approvato con L.R. n. 2/2018;

Visto il Regolamento di Contabilità in vigore;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la LP 3/2006;

Visto il parere favorevoli espresso, ai sensi dell'art. 185 del CEL, sulla proposta di adozione della presente deliberazione dal segretario comunale con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

Preso atto della sopraindicata votazione:

Con votazione che dà il seguente risultato: n. 12 voti favorevoli, n. 0 astenuti e n 0 contrari espressi per alzata di mano su numero 12 Consiglieri presenti in aula;

### **d e l i b e r a**

1. di nominare, per quanto in premessa, in seno all'Assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo della Comunità di Primiero in rappresentanza del Comune di Canal San Bovo il signor Cecco Claudio consigliere comunale, dando atto che il Sindaco è membro di diritto;

2. di trasmettere la presente delibera alla Comunità di Primiero e all'interessato, nonché alla Provincia Autonoma di Trento;

3.- di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 del Codice degli enti locali;

ed ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm., L.P. 23/1990 e s.m. alternativamente:

- ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.20170, n. 104;

- ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Con la presente si informa che la legge provinciale n. 7 del 6 luglio 2022 *"Riforma delle comunità: modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e della legge provinciale per il governo del territorio 2015. Modificazioni della legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022"* è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige n. 26 - numero straordinario n. 02 del 6 luglio 2022 ed entrerà pertanto in vigore il giorno 21 luglio 2022.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 13 della predetta legge che detta le disposizioni transitorie si dispone che: *"Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, il sindaco del comune con la maggiore consistenza demografica del territorio della comunità convoca i sindaci dei comuni appartenenti al territorio della comunità per l'elezione del presidente; fino alla nomina del presidente resta in carica per l'ordinaria amministrazione il commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 5 della legge provinciale n. 6 del 2020."* Tale norma è pertanto dettata per la prima applicazione della legge ed in particolare per la nomina del primo presidente dopo la riforma in oggetto.

Di seguito si riportano le novità più rilevanti della riforma istituzionale rimandando comunque alla lettura del testo della legge per tutte le ulteriori norme.

I nuovi organi della comunità ai sensi dell'art. 4 della legge sono:

d) il consiglio dei sindaci;

e) il presidente;

f) l'assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo.

Il consiglio dei sindaci, formato dal Presidente e dai sindaci dei comuni appartenenti alla comunità, può deliberare l'istituzione di un comitato esecutivo solo se la comunità comprende almeno sei comuni. Il Consiglio dei Sindaci riveste le classiche funzioni consiliari di indirizzo, controllo e programmazione dell'ente.

Il Consiglio dei Sindaci nomina inoltre il presidente scegliendolo fra i propri componenti o tra i consiglieri comunali dei comuni compresi nel territorio della comunità, o tra i cittadini iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi comune della Repubblica; in questo ultimo caso l'elezione è valida se

effettuata con almeno i quattro quinti, arrotondati all'unità superiore, dei componenti del consiglio dei sindaci.

Il comitato esecutivo, istituito come detto solo se la comunità comprende almeno sei comuni, è composto dal presidente e da un massimo di altri tre membri, da lui scelti con nomina fiduciaria, garantendo la rappresentanza di genere, fra i sindaci che appartengono al consiglio dei sindaci o tra i consiglieri comunali dei comuni compresi nel territorio della comunità.

Una disposizione particolare è dettata per le comunità nei cui territori sono compresi i Comuni di Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina e Luserna: in questo, caso infatti, a tutela delle minoranze linguistiche, il comitato esecutivo, se costituito, può essere composto da un ulteriore membro scelto dal presidente fra i sindaci dei predetti comuni.

Nuove disposizioni sono dettate anche per l'Assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo la quale svolge le funzioni di pianificazione urbanistica e di programmazione economica assegnate alla comunità dalla normativa vigente.

L'art. 8 della novella stabilisce infatti che l'assemblea, presieduta dal presidente della comunità, è composta da due componenti per ogni comune con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e da tre componenti per ogni comune con popolazione uguale o superiore a 3.000 abitanti compreso nel territorio della comunità. I componenti sono il sindaco e un consigliere scelto dalle minoranze. Per i comuni rappresentati da tre componenti, il terzo è nominato dal consiglio comunale tra i consiglieri di genere diverso da quello del sindaco al fine di garantire la rappresentanza di genere.

Le novità riguardano anche le funzioni svolte dall'assemblea: infatti la stessa esprime un parere preventivo obbligatorio in merito al bilancio della comunità, al piano sociale di comunità e ai programmi di investimento pluriennali. Qualora il parere dell'assemblea sia negativo l'approvazione del medesimo atto da parte della conferenza dei sindaci deve avvenire con una maggioranza qualificata.

Lo Statuto della Comunità.

può inoltre riconoscere all'assemblea ulteriori funzioni consultive.

Per quanto riguarda la nomina dell'assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo nella composizione prevista dall'articolo 17 bis 1 della legge provinciale n. 3 del 2006, inserito dall'articolo 8 della legge provinciale n. 7 del 2022, è necessario fare riferimento all'articolo 13 della legge in commento che contiene le disposizioni di prima applicazione.

Di seguito si ricostruiscono i passaggi salienti:

II fino alla ricostituzione dell'assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo nella nuova composizione prevista dall'articolo 17 bis 1 della L.P. 3/2006, continua a operare l'assemblea della comunità istituita ai sensi dell'articolo 5, comma 6, della legge provinciale n. 6 del 2020 (art. 13, comma 4, lp n. 7 del 2022);

III la cessazione della suddetta assemblea della comunità, che doveva avvenire con la cessazione dell'incarico del commissario (articolo 5, comma 6, ultimo periodo, della legge provinciale n. 6 del 2020) non opera per effetto del citato articolo 13, comma 4, che ne ha prorogato l'attività fino al momento della nomina da parte dei comuni della nuova assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo.

Ulteriore novità riguarda gli accordi di programma sottoscritti tra Comunità, Comuni e Provincia autonoma di Trento per la gestione delle opere ricadenti nel fondo strategico territoriale di cui all'articolo 9, comma 2 quinquies, della legge provinciale n. 3 del 2006.

Gli accordi di programma in argomento mantengono la loro efficacia fino alla loro naturale scadenza, ma possono essere assunti quali atto di programmazione della comunità anche modificandone i contenuti, con deliberazione del consiglio dei sindaci nel rispetto dei criteri e delle modalità che saranno definiti dalla Giunta provinciale d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali. Pertanto, una volta che saranno approvati i criteri e le modalità dalla Giunta provinciale d'intesa con il C.A.L., le Comunità potranno, modificare i contenuti degli accordi stessi, trasformando gli accordi di programma in atti di programmazione.



Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to Rattin Bortolo

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Sperandio Lino

#### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 79 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con DPRReg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. e i.)

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **29/07/2022** all'Albo pretorio e all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi fino al giorno **08/08/2022**.

Canal San Bovo, lì 29/07/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Sperandio Lino

#### CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara ai sensi dell'art. 79 comma 3 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con DPRReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. e i., che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **08 agosto 2022** ad ogni effetto di legge.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Sperandio Lino

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Canal San Bovo, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Sperandio Lino

Pareri resi in data **28.07.2022** ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2. Istruttoria relativa alla proposta di deliberazione del Consiglio comunale, avente ad oggetto:

**Nomina rappresentante del Comune in seno all'Assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo della Comunità di Primiero: L.P. n. 3/2016 e s.m.**

<b><i>PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA</i></b>
--

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnico-amministrativa che regola la materia, come richiesto dagli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2.

Canal San Bovo, 28/07/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE

*F.to ( Lino Sperandio)*